

N. R.G. 2018/517



## TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 maggio 2018,

letti atti e documenti,

## OSSERVA

1. Con ricorso depositato il 6 marzo 2018 ai sensi degli artt. 28 D. Lgs. 150/2011, 44 T.U. immigrazione e 702 bis c.p.c., deduceva: a) di avere fatto ingresso in Italia nel 2009 per ricongiungimento familiare con il marito e di essere da quel momento titolare di un permesso per motivi familiari, rinnovato sino ad oggi; b) di avere dato alla luce, in data 16 giugno 2017, il figlio c) di non avere percepito, in relazione alla nascita del figlio, alcuna forma di indennità di maternità, né di disoccupazione; d) di avere presentato al Comune di Castrezzato, trovandosi nelle condizioni reddituali stabilite dall'Inps, domanda di indennità di maternità; e) che con nota n. 7269 del 17 luglio 2017, il Comune aveva respinto la sua domanda, con la seguente motivazione: *"a causa della carenza del presupposto del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo esplicitamente previsto dall'art. 74 del D. Lgs. 151/2001"*; f) che il rigetto della sua domanda era illegittimo e costituiva una violazione del principio di parità di trattamento riconosciuto dalle norme di diritto europeo, rientrando la prestazione richiesta nell'ambito di applicazione della Direttiva UE 2011/98. La ricorrente chiedeva, quindi: a) di accertare e di dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Castrezzato; b) di ordinare al Comune di Castrezzato di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra e conseguentemente di accogliere la sua domanda e trasmettere all'INPS



comunicazione dell'avvenuto riconoscimento del suo diritto all'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. 151/2001; c) di condannare l'INPS a pagarle la somma di € 1.694,95 a titolo di assegno di maternità; d) di adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione, ivi compreso l'ordine al Comune di adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai residenti, indicando chiaramente, tra i requisiti per la concessione, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 paragrafo 1. lett. b) e c) dir. 2011/98/UE, e la pubblicazione dell'ordinanza sui siti istituzionali delle amministrazioni convenute.

2. Si costituiva l'Inps, il quale: a) in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità del ricorso nei suoi confronti, per difetto di previa domanda amministrativa e ricorso amministrativo; b) sempre in via pregiudiziale, eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, essendo titolare della mera funzione di erogazione della provvidenza; c) nel merito, deduceva che la ricorrente non era in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, requisito che l'art. 74 del D. Lgs. 151/2001 richiede espressamente ai fini del riconoscimento dell'assegno di maternità di base; d) evidenziava che la norma in parola impediva l'accoglimento del ricorso, salvo il caso di un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale.

3. Benché ritualmente citato, il Comune di Castrezzato non si costituiva.

4. Così ricostruite le posizioni delle parti, si ritiene che il ricorso sia fondato e vada, pertanto, accolto.

4.1. Preliminarmente, si ritengono infondate le eccezioni di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del giudizio, sollevate in via pregiudiziale dall'Inps per non avere la ricorrente avanzato né domanda amministrativa, né ricorso amministrativo all'Ente previdenziale. Ciò in quanto, avendo ad oggetto l'azione esercitata dalla ricorrente l'accertamento della natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune e dall'Inps, e non la concessione diretta della prestazione, non si verte nell'ambito di ricorso giurisdizionale avverso provvedimento di rigetto di prestazioni previdenziali richieste all'Ente, ma nell'ambito di un'azione del tutto diversa, che non ha quale presupposto alcuna preventiva domanda amministrativa nei confronti dell'Inps<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. App. Brescia, sentenza n. 329/2017.



4.2. Si ritiene infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata sempre in via pregiudiziale dall'Inps. Ed infatti, come rilevato dalla ricorrente, benché il presente ricorso sia stato proposto per l'accertamento della discriminazione, ai fini della rimozione della stessa appare imprescindibile il coinvolgimento dell'Inps, quale soggetto tenuto all'erogazione dell'assegno.

4.3. Venendo al merito, la ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, ha chiesto al Comune di Castrezzato la concessione dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 d.lgs. 151/01, in relazione alla nascita del figlio Hatit Nidal e ciò in forza di quanto stabilito dall'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, la quale stabilisce *«un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro»* (art. 1, paragrafo 2) e, all'art. 12, dispone: *“I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004; (...)”*.

L'Inps esclude la legittimità della richiesta della ricorrente in quanto Ella non risulta in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, di cui all'art. 9 D. Lgs. 286/2005, disponendo l'art. 74 D. Lgs. 151/01 che: *“per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 d.lgs 286/1998, che non beneficiano delle indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità ...”*, a condizione che *“il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicazione della situazione economica”*.

4.3.1. Tanto premesso, va innanzitutto precisato che, sebbene la norma comunitaria invocata dalla ricorrente non sia stata recepita dall'ordinamento italiano, essendo il relativo precetto sufficientemente preciso ed incondizionato, esso è “auto-esecutivo”, nel senso che trova ingresso nell'ordinamento interno e con riguardo ai rapporti di tipo “verticale” senza necessità di alcuna norma di recepimento, con disapplicazione della legislazione nazionale contrastante. Ciò esclude la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale della



norma interna per violazione della norma comunitaria e, quindi, dell'art. 117 Cost.<sup>2</sup>.

Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni.

A ciò si aggiunga che il legislatore italiano non ha espressamente enunciato di volersi avvalere della facoltà di deroga riconosciuta dalla Direttiva, con la conseguenza che la norma interna non può che essere disapplicata se in contrasto con quella comunitaria.

4.3.2. Sotto il profilo oggettivo, si ritiene che l'assegno richiesto dalla ricorrente ricada nel settore della sicurezza sociale oggetto del regolamento comunitario richiamato dalla direttiva, essendo semplicemente connesso alla nascita del figlio ed al possesso di redditi entro determinati limiti e, quindi, costituendo esso una prestazione di maternità. Infatti, il Regolamento 29/04/2004 n. 883, all'art. 3, prevede: *"Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari. Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70. Tuttavia, le disposizioni del titolo III del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore. 5. Il presente regolamento non si applica: a) all'assistenza sociale e medica; b) alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell'esercizio delle loro funzioni, o le*

<sup>2</sup> Cfr. Corte Cost., ord. n. 95/2017.



*persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza”.*

Sicché, non può negarsi che “l’assegno di maternità di base” di cui all’art. 74 d.lgs. 151/01 rientri nell’art. 3 lett. b) e che non soffra eccezioni.

4.3.3. Quanto, poi, al profilo soggettivo, ai sensi dell’art. 3 paragrafo 1, la Direttiva si applica solo ai cittadini di paesi terzi “*che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi*” o ai cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, “*ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002*”.<sup>3</sup>

Si ritiene, dunque, che la ricorrente, in quanto titolare di permesso per motivi familiari, che le consente di lavorare, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva.

4.3.4. Infine, per quanto concerne il requisito reddituale, lo stesso è stato riconosciuto dallo stesso Comune, che ha rifiutato la prestazione unicamente per la mancanza del permesso di soggiorno di lunga durata.

4.3.5. In conclusione, si ritiene che la ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti per beneficiare dell’assegno di maternità di base a norma dell’art. 74 del D. Lgs. 151/2001.

Il Comune di Castrezzato deve conseguentemente cessare dalla condotta discriminatoria posta in essere e per l’effetto deve ordinarsi allo stesso, quale Ente concedente, di riconoscere il diritto all’assegno ed all’Inps, quale Ente erogatore, di corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.694,95.

Quale misura idonea a evitare il ripetersi della discriminazione, il Comune di Castrezzato dovrà adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai residenti, indicando chiaramente, tra i requisiti per la concessione, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 § 1 lett. b) e c) dir. 2011/98/UE.

---

<sup>3</sup> Cfr. anche l’ordinanza n. 95 del 2017, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sollevate dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria e dal Tribunale ordinario di Bergamo: “(l’art. 12 della direttiva), *attraverso il richiamo all’art. 3, paragrafo 1, lettera b), riconosce lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 «ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002»*”.



5. Le spese di lite seguono la soccombenza (anche dell'Inps, che si è costituito sollevando questioni preliminari e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito) e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa,

- 1) accerta il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento, da parte del Comune di Castrezzato, dell'“assegno di maternità di base” di cui all'art.74 d.lgs. 151/01 in favore di Warda Benmansour;
- 2) ordina al Comune di Castrezzato di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra e conseguentemente di accogliere la domanda della ricorrente e trasmettere all'INPS comunicazione dell'avvenuto riconoscimento del suo diritto all'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. 151/2001;
- 3) condanna l'INPS a pagare alla ricorrente la somma di € 1.694,95 a titolo di assegno di maternità, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
- 4) ordina al Comune di Castrezzato di adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai residenti, indicando chiaramente, tra i requisiti per la concessione, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 paragrafo 1. lett. b) e c) dir. 2011/98/UE;
- 5) condanna il Comune di Castrezzato e l'Inps in solido tra loro alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.200,00, per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Brescia, 4 giugno 2018.

Il giudice

Laura Corazza

